



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGISAN in Docspa/PEC

Allegato: 1

C.a. componenti del gruppo di lavoro in materia di  
sottoprodotti di origine animale:

Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Sanità -  
Servizi veterinari

Regione Veneto - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Puglia - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Lombardia - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Marche - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Lazio - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Toscana - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Umbria - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

Regione Sardegna - Assessorato alla Sanità - Servizi  
veterinari

C.a. Ufficio 7 DGSFAF

## Oggetto: verbale della riunione in tema di sottoprodotti di origine animale del 16 maggio 2019

Si invia il verbale, approvato dai partecipanti, della riunione tenutasi il 16 maggio 2019, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, presso questo Ministero e per la quale è stato attivato anche il servizio di videoconferenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to\* Gaetana Ferri

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente:  
Tiziana Serraino  
Tel: 0659942816  
Email: t.serraino@sanita.it

## ALLEGATO

### Riunione c/o Ministero della Salute

16 maggio 2019

#### Partecipanti:

- Ugo Baldi Piemonte
- Alessandro Baiguini Marche
- Alba Giorgio Toscana
- Federico Spinoso Emilia Romagna
- Antonio Vitali Lombardia
- Bartolomeo Varvara Puglia
- Annamaria Coccollone Sardegna
- Laura Contu e Luca Paoli Ufficio 7 DGSAF
- Pietro Noè Ministero della Salute
- Tiziana Serraino Ministero della Salute

#### 1. Trasporto sottoprodotti di origine animale (SOA) e alimenti

Il gruppo di lavoro (gdl) concorda con la richiesta del Dr Noè di specificare nelle attuali lgg 1069, all'art. 5 comma 6, che è consentito il trasporto in contenitori e automezzi non dedicati, rispetto ad alimenti e mangimi, di prodotti derivati (PD) - confezionati e di qualunque categoria - solo se il trasporto non avviene contemporaneamente e se sono presenti procedure di lavaggio e disinfezione approvate dall'autorità competente locale che garantiscano *il mantenimento delle condizioni di idoneità al trasporto degli alimenti o dei mangimi*. Si conferma l'inserimento dei sottoprodotti di cui all'art. 10 lettera f) (prodotti alimentari declassati a sottoprodotti per motivi commerciali) tra i materiali di cui all'art. 5, comma 14, lettera b. delle lgg 1069.

#### 2. Petfood crudo

A seguito di non conformità notificate ed accertate in merito ad una ditta riconosciuta 1069/2009 per la produzione di petfood crudo, l'Ufficio 7 - Alimentazione animale predisporrà apposita nota rivolta alle autorità regionali e locali coinvolte e ai NAS, in particolare in merito alle non conformità di etichettatura e alla presunta mancanza di registrazione ai sensi del reg.183/05 dell'OSM in questione.

#### 3. Aggiornamento emergenza sottoprodotti suini in Sardegna a seguito PSA

I partecipanti concordano sulla necessità di conoscere gli attuali flussi dei SOA *non suini* dalla Sardegna all'Italia continentale, al fine di stabilire le condizioni di trasporto dei SOA di suini foranei. Si prevede di analizzare tali informazioni nella prossima riunione del gdl, da fissarsi

ne primi giorni di giugno c.à., anche a seguito di un potenziale rischio, percepito soprattutto da parte di Regioni con un elevato patrimonio zootecnico suinicolo.

La rappresentante della Regione Sardegna ha aggiornato il gdl sul fatto che:

- È garantito il rispetto delle attuali procedure di sicurezza relative al trasporto dei SOA non suini verso le altre Regioni
- E' in essere una ordinanza sindacale per sotterramento in loco di suini morti in un allevamento intensivo
- Sono operativi sul territorio due impianti di trasformazione di SOA anche se uno lavora in maniera discontinua.

**4. Richiesta di registrazione per alimentazione in deroga - ex art. 18 del reg. CE 1069/2009 - con SOA di cat. 2 da destinare all'utilizzo in canili autorizzati**

L'applicazione del comma 1 dell'art. 18 del reg. CE 1069/2009 da parte dell'Autorità competente locale, deve garantire il rispetto delle condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi sanitari. Tali garanzie o misure sanitarie possono essere stabilite a livello locale o regionale o, se del caso, armonizzate a livello nazionale.